

N. 2983/21 RG Notizie di reato
N. 2425/21 reg. Gen. Gip

N. Rg. Sent.

N. Reg. Esec.
N. campione penale
Redatta scheda il



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SENTENZA
(art.544 e segg c.p.p)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Massimo Tomassini in data 14.7.2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

NICULA CONSTANTIN, n. Mun. Blaj. Jud.alba Romania il 14.1.1981, difeso di ufficio dall'Avv. Gabrio Laurini, del Foro di Trieste, con atti da notificare allo stesso Difensore ex art.161 IV comma cpp

IMPUTATO

Reato p. e p. art.10, 2 Legge 48/2017 perché contravveniva al decreto del Questore di Trieste notificatogli in data 25.11.2020 con cui gli veniva inibito l'accesso ad alcune zone del centro di Trieste indicate nel provvedimento a causa della reiterazione delle condotte indicate all'art.9, in particolare veniva identificato in Via Coroneo 31/2 in Trieste 25.6.2021

Richiesta del Pm:

emissione decreto penale di condanna dd. 9.7.2021, dep. il 13.7.2021.

FATTO E DIRITTO

Mediante richiesta depositata in data 13.7.2021 il Pm chiedeva la emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Nicula Constantin, così come in atti generalizzato, in ordine al reato di cui all'art.10, 2 Legge 48/2017, con fatto avvenuto il 25.6.2021.

Ritiene il Giudice che tale richiesta vada disattesa, e che, previa disapplicazione dell'atto amministrativo "a monte", si imponga, ex art.129 cpp, sentenza di NDP nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Questi i fatti di causa.

In data 25.6.2020 (cfr. pp. 15 e ss atti processuali) veniva all'imputato notificato provvedimento di sanzione per violazione del Regolamento di Polizia Urbana dal momento che veniva colto nell'atto di chiedere l'elemosina "in modo molesto" davanti ad esercizi pubblici commerciali "creando turbativa alla circolazione pedonale".

In pari data (cfr. pp. 18 e ss atti processuali) gli veniva notificato l'ordine di allontanamento con, appunto, ordine di allontanamento "dal luogo ove è stata commessa la violazione per una durata di 48 ore dalla contestazione".

Il Questore (cfr. pp. 11 e ss atti processuali), avuto riguardo a plurimi verbali contestati dalla Polizia Locale in svariati momenti del 2020, in data 25.11.2020, con notifica in pari data, vietava al Nicula di accedere per la durata di 12 mesi, a decorrere appunto dalla data di notifica, l'accesso "nelle zone di particolare rilevanza definite dall'art.9 bis del Regolamento di polizia Urbana del Comune di Trieste, ove insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, luoghi di culto, complessi monumentali e comunque interessati da consistenti flussi turistici da tutelarsi con riferimento alla sicurezza ed al decoro urbano".

Nel provvedimento de quo, inoltre, seguiva un elenco di vie e piazze interdette al prevenuto, "come dettagliato nella planimetria di cui all'allegato A1, facente parte integrante del presente provvedimento" (cfr. p. 14 atti processuali).

Ebbene, atteso che in data 25.6.2021 l'imputato veniva, in violazione del provvedimento Questorile, sorpreso dalla Polizia Locale in zona inibitagli, ecco che si arrivava alla richiesta di DP "de qua agitur".

La questione, evidentemente, è, per fortuna, di bassissimo impatto criminoso¹ ma, ad avviso del Giudice, costituisce la ennesima dimostrazione di come una cosa, appunto, "piccola" non necessariamente richieda analogamente "piccola" attenzione.

Saltando subito alle conclusioni, e fermo restando che i fatti di causa, così come sommariamente dinanzi descritti, risultano essere pacifici nella loro sequenza, ritiene il Giudice di dover, preliminarmente, disapplicare il provvedimento amministrativo e, di conseguenza, pronunciare, ex art.129 cpp, sentenza di non doversi procedere nei confronti del Nicula perché il fatto non sussiste.

Primo elemento di -forte- perplessità è dettato dal fatto che, per tabulas, l'imputato è soggetto senza fissa dimora.

Tale evenienza, alla luce di quanto si sta per dire, non pare priva di intrinseca importanza.

Invero, se si "guarda" la menzionata planimetria degli spazi urbani inibiti all'imputato si ha, nella sostanza, che è a questi vietato, di fatto, di trattenersi in gran parte della città, e questo anche in ragione del fatto che Trieste, notoriamente, non è esattamente una metropoli.

In altre e semplici parole, la estensione dell'area "off limits" per il Nicula è tale da indurre questo Giudice ad ipotizzare che, in verità, si sia in presenza, nella sostanza, di una sorta di "foglio di via" solo apparentemente avente le vesti di quello che con linguaggio a metà tra il sociologico ed il giornalistico è stato definito "Daspo urbano".

¹ Corre l'obbligo di dire che il giudicabile è incensurato -cfr. certificato del casellario giudiziale in atti- e che, in definitiva, si sta, al massimo, discutendo di soggetto (forse) "molesto" ma, quanto meno sulla scorta dei presenti atti processuali, alieno da comportamenti violenti e/o aggressivi.

Ebbene, rileva il Giudice come, se si discute –come obiettivamente, nei fatti, pare di doversi fare, avuto appunto riguardo alla estrema <e non adeguatamente motivata²> estensione della zona “vietata” al prevenuto- di una sorta di “foglio di via” sostanziale lo status soggettivo di persona senza fissa dimora dell’imputato sia evenienza fattuale che rende tale provvedimento amministrativo inapplicabile.

Invero alla luce di costante orientamento giurisprudenziale della SC³, il provvedimento di divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, ovvero prima del termine imposto) nel Comune dal quale la residenza viene estromessa deve –e si sottolinea il “deve”- accompagnarsi all’ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata⁴.

Da ciò, pertanto, deriva una conseguenza, come si avrà modo di vedere, veramente fondamentale nel presente procedimento, e cioè che “la norma istitutiva della misura di prevenzione personale in esame” non può “trovare concreta applicazione nei confronti di colui il quale sia privo di residenza, intesa come effettiva e abituale dimora, sia pure per un tempo limitato, nel Territorio Nazionale: è stato, sul punto, considerato che la ratio dell’istituto –essendo costituita dal perseguimento dell’obiettivo di far ritornare la persona nel Comune in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti- non si rinviene quando sia del tutto mancante il luogo di residenza in cui destinare il medesimo con la misura coercitiva del foglio di via”⁵.

Siamo, pertanto, alla presenza di soggetto evidentemente senza fissa dimora, e quindi di soggetto che, alla luce di quanto sopra esposto, non può essere destinatario di un provvedimento di per sé comportante il divieto di rientro in un determinato posto⁶.

Ma c’è di più.

Se guardiamo la norma incriminatrice, e cioè l’art.10, comma 2, L. 48/2017 si nota un preciso rinvio ai casi di “reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi 1 e 2”.

Ebbene, il I comma fa riferimento, quanto ai luoghi “tutelati” dalla norma de qua, a zone che, nel caso di specie, all’evidenza in nessun modo riguardano il Nicula, e la di lui permanenza al momento del controllo della Polizia Locale⁷.

Invero, l’imputato è stato, giusta quanto emerso dagli atti, sorpreso, in violazione del provvedimento Questorile, in via del Coroneo, a Trieste (zona, peraltro, curiosamente posta esattamente di fronte al Palazzo di Giustizia), nonché zona che in nessun modo evoca i luoghi indicati nel menzionato art.9 comma 1 L. 48/17.

Il II comma, invece, è espressamente richiamato, quanto alla specificazione dei luoghi “vietati”, dall’ultima parte del comma 3, ed anche in questo caso, a sommosso avviso del sottoscritto Giudice, siamo al di fuori di qualsiasi “aggancio” con la posizione del prevenuto al momento del controllo.

² Su questo punto si avrà modo di fare ritorno.

³ Cfr. al riguardo, assolutamente in termini, nonché talmente puntuale da potersi considerare, in questa sede, come integralmente trascritta e riportata, Cass. Sez. I, dd. 5.3.2020, n.13975, Kim Dorina.

⁴ Invero, si è in tale caso al cospetto di atto amministrativo “complesso” che, come in seguito vedremo, non può esaurirsi nell’imposizione di un “ordine di allontanamento”, ma che, al tempo stesso, deve anche contenere una indicazione circa il luogo ove il soggetto destinatario di tale provvedimento debba (o quanto meno “possa”) recarsi.

⁵ Veramente notevole, ancora, il passaggio nel quale la SC si è riportata alla sentenza n.68 del 1964 della Corte Costituzionale in tema di presunta illegittimità dell’art.2 legge n.1423 del 1956, nel senso che l’obbligo previsto dalla suindicata norma di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza risponde a un’esigenza logica, fondata sulla realtà, poiché senza l’indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe (parole della Consulta) “l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro”.

⁶ Cfr. sempre la SC, “Questo sviluppo argomentativo impone la conclusione che il soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato e non disponga di alcuna dimora fissa, pur se per tempo determinato, versa in una condizione personale per la quale l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio – in mancanza della possibilità di destinazione del prevenuto nel Comune di residenza- non può essere validamente emesso nei suoi confronti”.

⁷ Si tratta, invero, di “aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze”.

Ed infatti, la Legge in questo caso mira a tutelare “aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblico spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico”⁸.

Ora, anche in questo caso non si riesce a collocare la via del Coroneo dinanzi evocata in alcuna delle tipologie di luoghi sopra evidenziata.

Invero, via del Coroneo è strada priva di qualsiasi attrattiva turistica; senza –eccezion fatta per il Palazzo di Giustizia e la Casa Circondariale- edifici di pregio e/o particolare valore artistico, ed è da escludersi che su tale via possa aversi un “consistente flusso turistico”.

E allora, non potendosi certo ipotizzare la possibilità di un’estensione dei luoghi interessati dal c.d. Daspo secondo un’interpretazione “in malam partem”, pare sommessamente al Giudice che nel provvedimento amministrativo in esame non vi sia spazio per un luogo come via del Coroneo, e come, in ogni caso, a tutto voler concedere, l’inserimento di tale luogo richiederebbe un onere motivazionale che nel caso di specie non sembra essere stato assolto.

E qui si arriva all’ultimo aspetto ad avviso del Giudice decisamente problematico rispetto al provvedimento Questorile de quo, e cioè una insufficiente motivazione circa i due cardini attorno ai quali ruota la normativa in esame, normativa che, si badi bene, ha un rilevante impatto sulla libertà personale dei consociati⁹, e cioè la sicurezza (art.4 l.48/17) e “decoro” (art.9, “Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”).

Partendo dalla definizione di “sicurezza” –ed a trascurare il fatto che nelle originarie intenzioni del Legislatore tale concetto si sarebbe dovuto accompagnare non già, nella sostanza, a misure “ad excludendum” bensì, al contrario, a interventi di riqualificazione sotto vari aspetti della vita cittadina nonché a misure di prevenzione utili per rimuovere quelle criticità e quelle zone d’ombra che, intuitivamente, possono determinare situazioni di disagio e di pericolosità sociale- pare difettare una specificazione di cosa in concreto tale concetto preveda, e tale mancanza –mancanza peraltro frequente laddove ad una espressione in senso negativo si sostituisca una definizione al contrario “positiva”- per forza di cose richiede, ad avviso del Giudice, un maggior sforzo motivazionale, non essendo certo il soggetto destinatario di un eventuale provvedimento limitativo della propria libertà di movimento a dover “pagare” ipotetici difetti di redazione normativa.

Di ciò, per vero, si era, sia pur in extremis, ed in sede di conversione dell’originario DL 14/17, reso conto anche il Legislatore il quale, all’art.8, comma 4-bis¹⁰, aveva tipizzato alcune condotte meritevoli di eventuali provvedimenti lato sensu repressivi.

Ebbene, dal momento che siffatti comportamenti sono “spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accontonaggio con impiego di minori e disabili”, ovvero comportamenti che “riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”, sembra al Giudice che si sia, nuovamente, al di fuori di quanto –sulla base degli atti processuali- addebitabile al Nicula, visto e considerato che non vi è elemento alcuno per sostenere, ad esempio, che egli chiedesse l’elemosina avvalendosi di minori e/o disabili.

Problematica, ancora, è la definizione di decoro¹¹, in quanto tipico concetto in gran parte rimesso alla sensibilità dell’Interprete e dunque, una volta di più, abbisognevole, in sede di redazione

⁸ Significativo, e dimostrativo che è di questi luoghi che si sta “parlando”, il fatto che nel provvedimento Questorile di divieto (cfr. p. 12 atti processuali) tale elenco risulta riportato di fatto testualmente.

⁹ Circa i dubbi e le perplessità di attenta Dottrina sulla normativa in esame si effettua totale ed integrale rinvio al pregevolissimo lavoro “Il Daspo urbano: l’<eterno ritorno dell’uguale>”, Curi, Diritto e Procedura Penale.

¹⁰ Norma che aveva modificato il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.L.vo 18.8.2000, n.267.

¹¹ In tema di decoro urbano con riferimento, ad esempio, alla problematica dei c.d. writers ci si permette di rinviare, solo per dare conto della complessità del tema, al volume “Graffiti. Arte e ordine pubblico” di Dal Lago-Giordano, Il Mulino, 2016.

di un provvedimento –ripetesi- fortemente limitativo della libertà altrui di una motivazione che in questa vicenda si fa fatica a scorgere.

In poche parole, occorre spiegare il “perché” il prevenuto, chiedendo l’elemosina (e questo peraltro in zona differente rispetto a quelle indicate dai menzionati art.9, commi I e III, e senza che vi sia prova in atti di una “invasività” di tali richieste¹²), di per sé determini un nocumento al “decoro” cittadino¹³, e tale “perché”, nel provvedimento Questorile posto a base della contravvenzione elevata al Nicula, non pare sufficientemente illustrato.

Infine, ritiene il Giudice che il provvedimento amministrativo in analisi pecchi, sempre sotto il profilo della motivazione, laddove estende, in maniera uniforme e senza distinzioni, il divieto di accesso del prevenuto senza dare conto della ragione in base alla quale le zone interessate siano trattate, per così dire, in maniera uniforme laddove profondamente differenti l’una dall’altra.

Se, infatti, si prende, ancora una volta, la citata planimetria allegata al provvedimento si ha che il Nicula non può recarsi in zone che vanno dal pieno centro della città a posti nei quali sinceramente si fa fatica a scorgere la benché minima ragione di interesse.

Ebbene, anche sotto questo aspetto il provvedimento risulta carente.

Tale atto, quindi, deve essere, incidenter tantum, disapplicato per mancanza di motivazione sotto svariati punti di vista, di modo che la –pur pacifica- inosservanza, da parte del giudicabile, del provvedimento del Questore di Trieste dd.25.11.2020 rimane priva di rilevanza penale.

Da qui, dunque, sentenza di NDP nei confronti del prevenuto stesso ex art.129 cpp perché il fatto non sussiste.

PQM

Il Giudice, visti gli artt.129 e 530 Cpp, previo rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Nicula Constantin in ordine al reato ascrittogli ex art. 10 comma 2 L. 48/2017, previa disapplicazione del provvedimento del Questore di Trieste dd. 25.11.2020, perché il fatto non sussiste.

Trieste, 14.7.2021

Il Gip

¹² Non pare, invero, che nel fascicolo vi siano testimonianze di persone che abbiano dato conto di insistenza e/o petulanza da parte del giudicabile nella sua evidentemente innegabile richiesta di un aiuto economico, così come, ad abundantiam, non vi è elemento alcuno per sostenere, in base a deposizioni di sorta, che il comportamento del giudicabile abbia determinato turbamento ovvero nocumento a limitrofe attività commerciali.

¹³ Si sottolinea, ancora, che il reato di mendicizia (art.679 cp) è stato abrogato con la legge 205/98 –ma cfr. anche Corte Cost. 28.12.1995, n. 519-, e che l’art.669 bis cp (l.132/2018) richiede, come da rubrica, “esercizio molesto” dell’accontaggio –il cambio di terminologia non pare casuale (“accattone” deriva da “accattare”, verbo che significa “cercar di ottenere in dono o in prestito, per lo più chiedendo con insistenza o con servilismo”, ed è dunque termine con accezione negativa, a differenza di “mendicante”, soggetto costretto a vivere in condizione di privazioni), e sembra in qualche modo riecheggiare una sorta di assimilazione tra soggetto che, appunto, chiede l’elemosina, e soggetto sol per questo molesto e di danno vuoi per il decoro, vuoi per la sicurezza urbana, e cioè un qualcosa che, nuovamente, nel caso di specie non risulta sufficientemente dimostrato.